

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 aprile 2017, n. 23

Nomina del componente designato dal Comune di Alagna Valsesia nel Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). Integrazione al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 10 febbraio 2016.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), così come da ultimo modificata dalla legge regionale del 3 agosto 2015, n. 19, il quale dispone che il Consiglio dell'ente di gestione è composto, oltre che dal Presidente, da un numero variabile di membri, da quattro a otto, a seconda del numero dei comuni ricompresi nelle aree protette gestite dall'ente e che tutti i componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente, siano nominati su designazione della Comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative;

dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo sopra citato, i Comuni il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente hanno diritto alla designazione diretta di un componente del Consiglio;

rilevato che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 10 febbraio 2016, sono stati nominati i componenti del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, ad eccezione del membro da designarsi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge sopraddetta, dal Comune di Alagna Valsesia, posto che il Comune stesso si era riservato di individuare il proprio componente dopo il rinnovo dell'Amministrazione comunale;

dato atto, inoltre, che il decreto presidenziale di cui sopra rinviava ad un successivo decreto la nomina del soggetto in questione;

vista la deliberazione della Comunità delle aree protette n. 3 del 21 dicembre 2016, ora agli atti dell'Amministrazione regionale, con la quale la Comunità ha preso atto della designazione del signor Degasparis Andrea da parte del Comune di Alagna Valsesia;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal signor Degasparis Andrea dalle quali risulta l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità all'incarico di componente del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia e trasmesse dall'Ente medesimo all'Amministrazione regionale in data 20 marzo 2017;

ravvisata pertanto la necessità di procedere alla nomina del soggetto in questione al fine di consentire l'integrazione della compagine consiliare dell'Ente;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6-2600 del 19 settembre 2011 con la quale è stata determinata, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009, la misura dell'indennità di carica spettante ai componenti dei consigli degli enti di gestione delle aree protette e dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

attestata la regolarità amministrativa del presente decreto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso,

decreta

di nominare nel Consiglio dell'Ente di gestione di aree protette della Valle Sesia, ad integrazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 10 febbraio 2016, il signor Degasparis Andrea, designato dal Comune di Alagna Valsesia ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 così come modificata dalla legge regionale 19/2015.

L'incarico del signor Degasparis Andrea decorre dalla data del presente atto e dura fino alla scadenza dell'attuale legislatura secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della l.r. 19/2009.

Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Sergio Chiamparino